
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVERBELLA

SCUOLA PRIMARIA DI ROVERBELLA E MALAVICINA

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Ai sensi della Legge 107/2015 – D.L. 62/2017

Delibera Collegio docenti n.5-6/8 del 21/05/2021

Delibera Consiglio di Istituto n. 74-20/3 del 27/05/2021

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

Una volta esaminati i giudizi conseguiti per ogni disciplina, nelle situazioni in cui si rilevi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (almeno 6), il team docente può decidere se discutere l'eventuale non ammissione.

La valutazione dell'alunno terrà conto:

- delle prestazioni (compiti, interrogazioni ed altre verifiche),
- dei processi di apprendimento in evoluzione,
- dell'impegno dell'allievo,
- delle potenzialità dell'alunno di completare in futuro il suo percorso scolastico con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ammissione alla classe successiva

Per tutti gli alunni l'ammissione alla classe successiva tiene conto, soprattutto nei confronti degli alunni in situazione di disagio o di diversa provenienza culturale, dei seguenti elementi:

- età psicologica e biologica, oltre che anagrafica, in modo da evitare troppa differenza tra l'alunno e il gruppo in cui si inserisce;
- vissuto degli alunni e delle loro percezioni;
- progressi o miglioramenti nelle relazioni e/o negli apprendimenti che l'alunno può aver dimostrato nel corso dell'anno o in più anni;
- situazione personale, familiare e sociale;
- eventuali percorsi integrativi concordati con i servizi sociali o con altri operatori;
- osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento;
- caratteristiche della classe in cui verrebbe inserito se fermato.

Casi eccezionali di NON ammissione alla classe successiva

In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 1865/2017 il team docente può deliberare all'unanimità la NON ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione eccezionalmente in caso di:

- mancato sviluppo degli apprendimenti pur in presenza di percorsi di recupero personalizzati e gruppi di lavoro;
- grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e didattico;
- mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione (malattia, ricovero ospedaliero ...);
- la permanenza può concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà del suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica-matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

La NON ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

Casi di ammissione alla classe successiva in presenza di carenze

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

In sede di scrutinio finale, il team docente a maggioranza, può decidere di innalzare il livello raggiunto in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione;

In caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola provvede ad attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato a livello nazionale al termine della scuola primaria (allegato A).

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.